

# **Circolare 30 giugno 1910, n. 1665 del Ministro (Fani) di grazia e giustizia e dei culti**

Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia  
e dei culti, anno XXXI, Roma 17 luglio 1910

*Ill.<sup>mi</sup> Signori Procuratori Generali  
presso le Corti d'Appello del Regno*

I continui lamenti che da più parti si sono mossi a causa delle autopsie giudiziarie e i difetti dell'attuale ordinamento, che sono stati posti in rilievo da più tempo e che richiedono una pronta riforma, mi hanno indotto a studiare, merce l'aiuto di eminenti persone tecniche, una serie di norme che gioveranno a disciplinare codesta importante materia.

All'uopo le SS. LL. Ill. troveranno allegato alla presente circolare un fascicolo contenente le istruzioni alle quali è necessario attenersi d'ora in avanti, per rendere più sicuro, più celere e più efficace l'accertamento della generica nel processo penale.

Le istruzioni medesime sono state redatte in base alle norme vigenti in altri Stati d'Europa e segnatamente in Germania, modificandole e completandole secondo i dettami dell'esperienza.

Ritengo superfluo indugiarmi ad illustrare i singoli articoli, contenendo essi nella maggior parte disposizioni di tecnica, che sono comunemente accettate. Credo opportuno soltanto di mettere in evidenza alcune norme, alle quali può attribuirsi carattere di novità.

**Generalità.** - Le indicazioni del primo articolo, nella sua prima parte, tendono ad evitare, se non interamente, almeno in gran parte, l'inconveniente dell'assunzione di periti meno adatti.

Con le disposizioni della seconda parte del primo articolo si eli-

mina l'altro inconveniente della perizia affidata a persona che può avere responsabilità nella morte dello individuo, e ciò in armonia con una disposizione tassativa del Codice di procedura penale prussiano.

Nel secondo articolo si rileva la necessità, spesso poco sentita dalla autorità giudiziaria, che sia eseguita il più presto possibile, per evitare il danno che deriva alla chiarezza dei reperti dalle alterazioni cadaveriche.

Nell'articolo sesto è fatto obbligo di conservare pezzi dei visceri alterati, perché si possa nelle revisioni di perizie, ordinate dall'autorità giudiziaria, avere modo di controllare la diagnosi dei primi periti a distanza di tempo e di luogo.

**Ispezione esterna.** - Fra le norme che si debbono seguire nell'ispezione esterna sono da rilevarsi le indicazioni date per giudicare della profondità e dei caratteri del tramite di una ferita, avendo la esperienza insegnato che questo esame viene generalmente trascurato e malfatto.

**Esame interno.** - Non per tutti i visceri si ritenne opportuno, anche per non allungare soverchiamente le istruzioni, ricordare minutamente le disposizioni di tecnica di autopsia, e si è preferito di specificare solo quelle che hanno maggiore importanza; né per tutti i visceri si sono enumerati i caratteri di cui il perito deve fare la descrizione, ricordando solo quelli la cui omissione sarebbe particolarmente dannosa. Fra le norme speciali di tecnica suggerite per l'esame interno del corpo, si notano la indicazione di aprire, nei casi di morte improvvisa, l'arteria polmonare *in situ* per evitare il pericolo nell'asportare il cuore, di staccare emboli esistenti in questo vaso, e la indicazione di estrarre il cuore in certi casi di morte improvvisa, senza aprire prima le rispettive cavità, per potere così valutare con una sufficiente esattezza la quantità di sangue in esse contenuta. La legatura dei vasi che si connettono al cuore prima dell'asportazione di questo viscere, fu soprattutto consigliata nei casi di sospettato anegamento, per l'importanza che ha assunto l'esame del contenuto delle cavità cardiache per le diagnosi di questo genere di morte. Nell'esame dei reni si è rilevata l'opportunità di una misurazione delle due sostanze *in toto*, e in particolare della sostanza corticale.

**Avvelenamenti.** - Nell'art. 23 riguardante la tecnica dell'autopsia in caso di avvelenamento si indicano alcune modificazioni alle prescrizioni della antica circolare ministeriale che trattava di questo argomento. Si è, infatti, eliminato, per quanto è possibile, l'uso di un liquido conservativo (alcool). Si è tenuto separato un

maggior numero di visceri col rispettivo contenuto, con avvertenze anche per i casi di sospettata introduzione postmortale del veleno. Si sono indicate altre parti del corpo, come ad esempio, peli, ecc., fra quelle da conservarsi. Si è aumentato il numero dei saggi di tereno da prelevarsi nei casi di esumazione, ed infine si sono indicate alcune precauzioni da seguire nell'esame dei visceri e nell'uso del materiale occorrente per l'autopsia.

**Infanticidio.** - Per l'infanticidio si è creduto opportuno indicare minutamente la tecnica da seguire, perché generalmente poco conosciuta, e fra le norme di essa non si è creduto superfluo di annoverare anche la docimasia gastro-intestinale e la docimasia auricolare, le quali possono in certi casi dare utili risultati.

**Relazione peritale.** - Riguardo alle norme da seguire nella relazione peritale si è ritenuto opportuno rilevare la necessità di limitarsi, quando si procede alla raccolta dei reperti, ad una semplice descrizione oggettiva, perché il revisore della perizia possa pronunciare il suo giudizio solo in base ai dati raccolti senza essere turbato da giudizi già prestabiliti: e così pure si è affermata la necessità di notare sempre nell'epicrisi se si trovino segni di violenza traumatica nel cadavere.

Prego le SS. LL. Ill.mo a voler diffondere la presente circolare presso gli uffici dipendenti e raccomandare e sorvegliare l'osservanza delle allegate istruzioni.

*Il Ministro: Fani*